

**LA EVOLUZIONE DEI GIUDIZI DI APPELLO  
E DI CASSAZIONE ALLA LUCE DELLE  
RECENTI RIFORME**

*Roberto Poli*

*Professore ordinario*

*Presso La Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

Fin troppi sono gli aspetti della recente evoluzione dei giudizi di appello e di cassazione che dovrebbero essere presi in considerazione, e tuttavia non vi è spazio in questa sede per trattare adeguatamente di ciascuno di essi. Cercherò qui, pertanto, di esaminare - comunque, necessariamente, in modo sintetico - almeno i punti fondamentali di tale evoluzione<sup>1</sup>.

Come noto, il legislatore italiano ultimamente appare in preda ad un'attività compulsiva, perché praticamente ogni anno interviene sul processo civile con una o più riforme di dettaglio, incidendo sulla disciplina del codice senza pensare organicamente ad una riforma di più ampio respiro, volta a riordinare interi settori. Si tratta, poi, di riforme c.d. a costo zero le quali, di norma, in quanto non adeguatamente ponderate, finiscono per creare molti più problemi di quanti riescono a risolverne.

Si prendono semplicisticamente le mosse dal principio della necessaria durata ragionevole del processo di cui all'art. 111, secondo comma Cost.; si considera che oggi i processi civili durano troppo tempo e quindi si interviene - con grande approssimazione nella comprensione dei problemi e pari disinvoltura nella individuazione dei possibili rimedi - con queste continue riforme a costo zero, sperando di semplificare e accelerare la conclusione dei processi<sup>2</sup>.

Va da sé che in Italia il legislatore non pensa affatto, benché sarebbe ormai ora, a scrivere un nuovo codice, come invece è stato fatto in Brasile.

Per quanto riguarda, in particolare, il giudizio di cassazione, si osserva che ormai la Suprema Corte deve fare i conti con un arretrato enorme, arretrato che è davvero complicato riuscire a smaltire; che i ricorsi in entrata sono superiori ai ricorsi decisi; e quindi si conclude rilevando che la Corte non è più in grado di esercitare la sua funzione principale, la c.d. nomofilachia.

Quindi, in virtù di una interpretazione del principio della ragionevole durata di cui all'art. 111 Cost. che spesso si afferma - erroneamente<sup>3</sup> -

---

1 Per un discorso più compiuto e dettagliato al riguardo rinvio a R. Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 43 ss.; Id., *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in C. Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, p. 271 ss.; Id., *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 120 ss.

2 Per un approfondito quadro delle recenti riforme del processo civile italiano v. C. Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, cit.

3 V. Cass. 21 gennaio 2016, n. 1081, in *Riv. dir. proc.*, n. 3/2016, in corso di pubblicazione, con mia nota, *Ricorso per cassazione improcedibile e sanabilità per raggiungimento dello scopo: la questione torna alle Sezioni Unite*, la

prevalente rispetto agli altri principi del giusto processo, si assiste ad un nuovo modo di vedere l'intero processo, ed in particolare le impugnazioni, sia da parte del legislatore, sia da parte della giurisprudenza. Di tale fenomeno sono principale espressione le riforme del 2006, del 2009 e, soprattutto, le ultime del 2012, di cui mi occuperò in particolare.

Nell'ottica, d'anzì segnalata, di voler concentrare l'attenzione sugli aspetti più rilevanti, vediamo quali sono i dati di fondo che si possono cogliere da queste ultime riforme.

Il primo è rappresentato dall'ulteriore, considerevole avvicinamento del giudizio di appello al giudizio di cassazione, sia per funzione sia per struttura, e dunque anche per oggetto. Il secondo dato che emerge è quello di una restrizione, di un assottigliamento dei poteri delle parti soccombenti in ordine alla possibilità di proporre appello e di proporre ricorso per cassazione: in breve, una restrizione delle possibilità di impugnare la sentenza, del potere di impugnazione. Vediamo con maggior dettaglio, prendendo le mosse dal giudizio di appello.

Con riferimento al giudizio di appello si assiste, negli ultimi anni - ripeto, alla luce delle riforme legislative, ma anche degli interventi della giurisprudenza - a quella che si può definire la evoluzione del giudizio di appello da (tendenzialmente) mezzo di gravame a (prevalentemente) mezzo di impugnazione in senso stretto. Ormai è un ricordo la concezione dell'appello come giudizio nel quale il giudice di secondo grado - una volta proposto l'appello - pronuncia immediatamente e direttamente sulla domanda già oggetto del giudizio di primo grado. Premesso che mai nel codice di procedura italiano vigente l'appello ha assunto la struttura del gravame puro, di tale concezione oggi non vi è più traccia. Anche il giudizio di appello è una impugnazione in senso stretto; infatti, anche nel giudizio di appello l'oggetto è rigidamente delimitato dai motivi d'impugnazione, salvo che per le eccezionalissime questioni rilevabili d'ufficio, di rito e di merito. È questa una formula che tradizionalmente è riferita al giudizio di cassazione, ma che ormai dobbiamo utilizzare, letteralmente, anche per il giudizio di appello<sup>4</sup>.

---

quale sottolinea correttamente come le garanzie procedurali sancite dall'art. 6 CEDU in relazione all'equità, alla pubblicità ed alla celerità risulterebbero prive di senso, qualora non fosse tutelato il presupposto di tali garanzie, ossia l'accesso al giudice.

4 Su questa evoluzione del giudizio di appello, v. R. Poli, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 48 ss.; Id., *Appello come revisio prioris instantiae e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1186 ss.

A ben vedere, si era arrivati a questo risultato, per mezzo dei ripetuti interventi della giurisprudenza al riguardo, anche prima di queste ultime riforme del 2012, le quali hanno in effetti codificato e accentuato siffatte caratteristiche del giudizio di appello<sup>5</sup>.

Mi riferisco anzitutto al riformato art. 342 c.p.c., che è la disposizione che disciplina i requisiti formali dell'atto di appello. Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. si limitava a dire che chi propone appello deve indicare i motivi specifici, ma non prevedeva alcuna sanzione per il caso di loro mancanza. La giurisprudenza era progressivamente arrivata ad affermare che l'appello con motivi generici è nullo; precisando successivamente che, trattandosi di vizio insanabile, si trattava di nullità comportante l'inammissibilità dell'appello<sup>6</sup>. Oggi tutto ciò è previsto espressamente dal nuovo art. 342 c.p.c. il quale non solo ci dice appunto, espressamente, che l'appello con motivi generici (o il singolo motivo generico) è inammissibile, ma accentua gli oneri formali dell'appellante, prescrivendo una serie di indicazioni specifiche cui è tenuto l'appellante stesso. In breve, a norma del nuovo art. 342 c.p.c., l'appello deve essere "motivato" e la "motivazione" - si mutua qui evidentemente quanto impropriamente un termine proprio dei requisiti della sentenza - deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione: *a*) delle parti del provvedimento che intende appellare; *b*) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; *c*) le circostanze da cui deriva la violazione della legge; *d*) la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In tal modo, si accentua la funzione del motivo d'impugnazione, in questo caso del motivo di appello, che serve, come dicevo, quale mezzo per delimitare il perimetro, l'ambito oggettivo del giudizio di secondo grado e quindi i poteri di cognizione e decisione del giudice di appello<sup>7</sup>.

5 In proposito v. ampi richiami alla giurisprudenza formatasi anteriormente alla ultima riforma in R. Poli, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 120 ss.

6 Per riferimenti, v. R. Poli, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, cit., p. 58 ss.

7 Sul nuovo art. 342 c.p.c. v. R. Poli, *Il nuovo giudizio di appello*, cit., p. 121 ss., nonché, di recente, l'importante Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143 la quale ha chiarito, con un articolato discorso, la portata precettiva della nuova disposizione, escludendone l'interpretazione formalistica che invece ha trovato seguito presso taluni giudici di merito. La Corte ha in proposito osservato: "a) Esaminando le modifiche introdotte dalla novella, occorre premettere che la dichiarata finalità ne è stata quella di migliorare, ispirandosi in particolare al modello tedesco, l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo. b) Il primo mezzo mediante il quale tale risultato è stato perseguito è stato quello di sanzionare espressamente il mancato rispetto degli oneri formali con pronuncia d'inammissibilità dell'appello, che deve avvenire con sentenza alla conclusione del processo (e non con ordinanza, come invece nell'ipotesi del c.d. secondo 'filtro' in appello, regolato dagli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.); in tal modo, vengono superate quelle soluzioni interpretative che ponevano il rispetto di detti oneri come causa di nullità, sanabile con la costituzione dell'appellato (Cass. S.U. n. 4991 del 1987, ma, contro, Cass. S.U. n. 16 del 2000), così confermandosi che essi hanno natura pubblicistica e sono posti anche in funzione di agevolazione dell'attività del giudice. c) In merito poi al valore da

Tanto è vero che, se guardiamo le massime della nostra giurisprudenza, già prima, ma oggi a maggior ragione, si dice - come ricordavo poc'anzi - che l'oggetto del giudizio di appello è rigidamente delimitato dai motivi e nei limiti dei motivi stessi<sup>8</sup>. Se poi teniamo presente che per "parte del provvedimento appellato" si intende la decisione di una delle singole questioni che deve risolvere il giudice per poter rispondere alla domanda giudiziale con il dispositivo (domanda di primo grado o

attribuirsi alla puntualizzazione del requisito della 'specificità' dei motivi, occorre premettere che l'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. *d*) Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: è vero, da un lato, che il principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell'art. 111 Cost., ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio, in sintonia con l'obiettivo perseguito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della CEDU di assicurare una decisione di merito in tempi ragionevoli (così Cass. n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del 2014); inoltre, non è prevista costituzionalmente la pluralità di gradi di giudizio (fatto salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale), sicché il legislatore nazionale gode di una certa discrezionalità nel prevedere limiti all'accesso alle impugnazioni. *e*) Dall'altro lato, occorre tuttavia rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014), che la Corte di Strasburgo afferma che le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto; in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, Faltejsek c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). La stessa Corte EDU ha poi affermato che il vincolo del rispetto del diritto ad un processo equo imposto dall'art. 6 comma 1 della CEDU si applica anche ai provvedimenti di autorizzazione all'impugnazione (Corte EDU, Hansen c. Norvegia, 2 ottobre 2014, Dobric c. Serbia, 21 luglio 2011, punto 50). *f*) Il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso canoni interpretativi capaci di assicurare il compito correttivo del giudizio d'appello, finalizzato a garantire la conformità della decisione di primo grado alla legge ed alle risultanze processuali, ma sanzionando le pratiche che, comportando un abuso del processo, determinino un'ingiustificata dilatazione dei suoi tempi ed un'ingiustificato aggravio del lavoro del giudice. *g*) Sulla base di tali argomentazioni, occorre concludere che gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il *quantum appellatum* e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. In tal modo, la novella ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale. *h*) Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ancora precisarsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, né ha adottato una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto (ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente".

8 Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1184 ss., con mia nota, *Appello come revisio prioris instantiae e acquisizione del documento erroneamente interpretato e valutato dal giudice di primo grado*, cit.; Cass., sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28498, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1397 ss. con mia nota, *L'oggetto del giudizio di appello*; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1606 ss., con note di G. Balena, C.M. Barone e A. Proto Pisani.

d'impugnazione), allora ci rendiamo agevolmente conto che non resta davvero nulla della concezione del giudizio di appello strutturato come un mezzo di gravame<sup>9</sup>.

Nel gravame, come ho già ricordato, il giudice esamina di nuovo immediatamente e direttamente l'intera fattispecie sottoposta al primo giudice, e risponde immediatamente e direttamente alla domanda giudiziale. Nel giudizio di appello attuale, invece, il giudice deve prima verificare se sono fondati i motivi di appello proposti, se sussistono gli *errores in procedendo e in iudicando* fatti valere con i motivi e dopo, solo dopo, deve pronunciare sulla domanda, attraverso un iter procedimentale e un giudizio esenti dagli (eventuali) errori commessi dal primo giudice.

In questa prospettiva, si può e si deve parlare di un giudizio di appello che ha un oggetto diretto, la sentenza impugnata (le singole parti del provvedimento che l'appellante ha inteso censurare), e un oggetto indiretto, la situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo<sup>10</sup>.

Questo schema, secondo la nostra giurisprudenza, opera anche quando il motivo di appello è diretto nei confronti di un singolo accertamento di fatto. Dicono infatti le Sezioni Unite della Corte che, siccome il giudizio di appello serve a controllare la legittimità della sentenza impugnata, l'appellante ha l'onere di dimostrare la fondatezza delle sue censure. E quando la censura si rivolge avverso una decisione in punto di fatto, e quella decisione è stata assunta sulla base della valutazione di un documento che nel giudizio di primo grado era onere della parte vittoriosa depositare, in virtù della regola sull'onere della prova, nel giudizio di appello è in ogni caso onere dell'appellante soccombente depositare quel documento, perché è lui che deve provare la fondatezza della sua censura (naturalmente, ove la stessa consista nella asserita erronea valutazione di quel medesimo documento da parte del giudice di primo grado). In difetto, l'appello è respinto perché l'appellante non ha dimostrato la fondatezza del suo motivo di appello<sup>11</sup>.

Ebbene, questo orientamento dimostra che - una volta riconosciuto che l'oggetto del giudizio di appello può essere circoscritto ad un singolo,

---

9 Sul tema dei rapporti tra il concetto di "parte di sentenza", l'impugnazione parziale e la formazione del giudicato interno, per acquiescenza parziale, sulle parti del provvedimento non impugnate, rinvio a R. Poli, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, p. 133 ss., spec. 154 ss.

10 R. Poli, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, cit., p. 63 ss.

11 Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033, cit.; Cass., sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28498, cit.

specifico, limitato tema di fatto (ad es., le ore settimanali dedicate dal lavoratore ad una determinata attività) - anche in ordine al singolo, specifico fatto oggetto del giudizio la cognizione del giudice di appello non è immediata e diretta, bensì solo indiretta, in quanto mediata dalla previa necessaria verifica della fondatezza della censura proposta, della esistenza dell'*error* denunciato, *in iudicando* o *in procedendo*.

Ricapitolando, il giudice dovrà anzitutto verificare (a parte l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione, ovviamente), la fondatezza del motivo proposto; poi, se il motivo di appello è fondato, giudicare nuovamente in merito alla verità/falsità di quel fatto, e infine dovrà rispondere alla domanda giudiziale alla luce di quella nuova ed eventualmente (ma non necessariamente) diversa decisione su quel singolo tema di fatto che è stato oggetto del motivo di impugnazione<sup>12</sup>.

Un altro aspetto di questa evoluzione consiste nella progressiva restrizione delle possibilità di introdurre nuovi elementi di valutazione nel giudizio di appello, progressiva limitazione del c.d. *ius novorum* in appello. Il legislatore ha via via ridotto tali possibilità ed oggi, dopo l'ultima riforma del 2012 - a parte il divieto di proporre nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, già esistente - non è possibile nemmeno produrre nuovi documenti, anche se indispensabili ai fini della decisione (come prevedeva il precedente testo dell'art. 345 c.p.c.), salvo naturalmente, ma ciò vale per tutti i mezzi di prova, "che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio" (cfr. l'art. 345 c.p.c. nel testo attualmente vigente).

Questi rapidi cenni dovrebbero essere sufficienti per giustificare l'affermazione di partenza, ovvero che il giudizio di appello si sta avvicinando significativamente al giudizio di cassazione, per funzione, struttura ed oggetto. Ed in effetti la giurisprudenza di recente sottolinea che l'appello "rappresenta ormai non più un mezzo per procedere al riesame della causa, quale rinnovo totale o parziale, secondo i criteri tradizionali del *novum iudicium*, della disamina del merito di cui una parte si sia dichiarata insoddisfatta, costituendo bensì una revisione basata sulla deduzione di specifici vizi di *illegittimità, formale o sostanziale*, della sentenza di primo grado"<sup>13</sup>.

12 R. Poli, *Appello come revisio prioris instantiae*, *op. loc. citt.*

13 Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033, cit.

Occorre ora esaminare l'ultima, straordinaria novità del giudizio di appello: mi riferisco al c.d. filtro al giudizio di appello, *ex artt. 348 bis e ter c.p.c.*, introdotto nel 2012. In questo caso il legislatore - muovendo sempre dall'intento di semplificare e accelerare lo svolgimento del giudizio di secondo grado (ma, nei fatti, finendo consapevolmente per restringere l'accesso ai mezzi d'impugnazione) - ha introdotto un istituto del tutto sconosciuto alla nostra tradizione giuridica, mediante disposizioni che pongono rilevantissimi problemi interpretativi, lasciando poi alla giurisprudenza teorica e pratica il compito di risolverli.

In breve (e semplificando alquanto), vediamo di che si tratta: come appena detto, al fine di agevolare e accelerare la definizione dei giudizi, il legislatore ha pensato che, in presenza di un appello che non ha alcuna possibilità di essere accolto nel merito, in quanto manifestamente infondato, occorresse individuare uno strumento che consentisse l'immediata definizione del giudizio, senza doversi far ricorso alla trattazione vera e propria della causa e quindi alle forme ordinarie del giudizio di secondo grado. Di qui la previsione della ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, da pronunciarsi nella fase iniziale del giudizio di secondo grado<sup>14</sup>.

Ebbene - in disparte la considerazione che anche sotto questo specifico profilo l'innovazione è parsa subito inutile, perché erano ormai state introdotte altre ed assai più funzionali forme semplificate di decisione anche in appello (cfr. l'art. 281 *sexies c.p.c.*, applicabile anche al giudizio di appello, *ex art. 352, ult. comma, c.p.c.*) -, le nuove disposizioni, come accennato, hanno posto non pochi problemi interpretativi. Tanto è vero che, in presenza di contrasti sorti in seno alle sezioni semplici, è stato necessario richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Corte sia per individuare la portata applicata dell'ordinanza di inammissibilità, sia per definire modi e termini della sua impugnazione con il ricorso straordinario in Cassazione *ex art. 111, settimo comma, Cost.*<sup>15</sup>.

Quest'ultimo problema si è posto, in particolare, a causa di un'altra peculiarità del nuovo sistema introdotto dal legislatore. Infatti, la legge prevede che, una volta pronunciata l'ordinanza di inammissibilità, la parte soccombente nel giudizio di secondo grado possa ricorrere in Cassazione

---

14 Su tale nuovo istituto rinvio a R. Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 56 ss., anche per ulteriori richiami; Id, *Il nuovo giudizio di appello*, cit., p. 132 ss.

15 V. l'ordinanza di rimessione Cass. 12 gennaio 2015, n. 223.



(solo) direttamente avverso la sentenza di primo grado<sup>16</sup>, mentre non dice nulla circa l'impugnabilità dell'ordinanza stessa. Questo sistema ha fatto sorgere delicati problemi sia con riferimento ai casi in cui l'ordinanza di inammissibilità è stata pronunciata fuori dalle ipotesi per le quali è prevista dalla legge, nonché per i casi in cui, pur essendo pronunciata all'interno del suo ambito di applicazione, presenti altri vizi propri<sup>17</sup>.

Ulteriori problemi sono poi dati dal fatto che, in base al descritto sistema, la parte che si è vista dichiarare inammissibile l'appello con l'ordinanza in esame, pur potendo ricorrere direttamente per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non ha la possibilità di far valere in tale sede le censure che sono proponibili esclusivamente con l'appello (vista la tassatività delle previsioni di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c.)<sup>18</sup>.

Ma vi è di più. Infatti, il quarto comma dell'art. 348 *ter* prevede che quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado non può essere proposto

16 Sulla impugnabilità diretta con ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado *ex art. 348 ter*, terzo comma, c.p.c. v. R. Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 65 ss.; Id., *Forma ed oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado*, *ex art. 348 ter*, comma 3°, c.p.c., in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 220 ss.

17 Con la sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016 le Sezioni Unite hanno risolto i contrasti sopra ricordati affermando, in sintesi, che: *a*) l'ambito di applicazione dell'ordinanza è solo quello "dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito", "in quanto il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza *ex art. 348 ter* c.p.c. si sostanzia nella conferma di una sentenza 'giusta' per essere l'appello *prima facie* destituito di fondamento e non potrebbe pertanto intervenire rispetto a norme o fatti che non siano stati considerati dal giudice di primo grado"; *b*) se l'ordinanza è pronunciata nei casi previsti dalla legge, essa non è mai impugnabile; quindi, in generale, essa non è mai impugnabile per erronea valutazione della mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento (*id est*, per erronea valutazione della manifesta infondatezza del merito); *c*) se l'ordinanza è erroneamente pronunciata fuori dal suo specifico ambito applicativo, ovvero quando l'inammissibilità dell'appello deve essere pronunciata con sentenza, il provvedimento ha natura di sentenza e, per la c.d. regola della prevalenza della sostanza sulla forma, essa è considerata alla stregua di una sentenza di appello e può essere impugnata con ricorso *ordinario* per cassazione, *ex art. 360*, primo comma, c.p.c.; *d*) se l'ordinanza è pronunciata all'interno del suo ambito di applicazione – appello manifestamente infondato nel merito – ma in ipotesi in cui la sua adottabilità è espressamente esclusa dalla legge, oppure in violazione delle norme processuali che ne prescrivono i requisiti formali, essa – attesa la sua definitività – è impugnabile con ricorso *straordinario* per cassazione *ex art. 111*, settimo comma, Cost., con il quale possono essere denunciati gli *errores in procedendo* normalmente riferiti ad ogni altro provvedimento giudiziario, "nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell'ordinanza suddetta"; *e*) la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza di inammissibilità può "essere rimessa in discussione (ai sensi del primo comma dell'art. 336 c.p.c.) soltanto se – ammessa l'impugnazione dell'ordinanza medesima – l'impugnazione venga accolta oppure se vi sia stata l'impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione".

18 Per un più ampio discorso su tale aspetto rinvio a R. Poli, *Il nuovo giudizio di appello*, cit., p. 136 ss.

per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Ciò vuol dire che, in tal caso, si possono avere ipotesi in cui il giudizio di fatto è praticamente non sindacabile in sede d'impugnazione, e resta sottratto anche alla garanzia costituzionale di cui all'art. 111, settimo comma, della Costituzione (per la quale, come noto, tutte le sentenze sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge)<sup>19</sup>.

Da ultimo, per quanto (solo) apparentemente fuori tema, va ricordato che recentemente il legislatore ha previsto che, sia in caso di inammissibilità o improcedibilità, sia in caso di rigetto dell'impugnazione, la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a pagare una seconda volta il c.d. contributo unificato per le spese di giustizia, che già ha dovuto versare al momento della proposizione della impugnazione, ed esattamente della iscrizione a ruolo (art. 13, comma 1 *quater*; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90). Si tratta anche in questo caso di una misura che riduce, di fatto, le possibilità di accesso alle fasi d'impugnazione, ed è questa la ragione per cui la ho ricordata in questa sede.

In sintesi e per riassumere - lasciando in disparte il tema del contributo unificato -, le limitazioni al giudizio di appello alla luce delle ultime riforme sono le seguenti: *a*) si riducono i poteri di cognizione del giudice di appello, in primo luogo perché si riduce l'area della cognizione, che ora è rigidamente delimitata dal motivo proposto; in secondo luogo, perché si vincola il potere di decisione alla sussistenza della fondatezza del motivo proposto, anche sui temi di fatto, nel senso, prima descritto, per cui il giudice non conosce direttamente il fatto, benché circoscritto, ma deve passare previamente dalla valutazione di fondatezza del motivo proposto; *b*) si rende più difficoltoso l'accesso al giudizio di appello aggravando gli oneri formali per l'appellante, giusta il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.; *c*) si riducono fino quasi ad eliminarle del tutto le possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, a norma del nuovo terzo comma dell'art. 345 c.p.c.; *d*) si comprimono le possibilità di ottenere la tutela ordinaria di secondo grado, a norma dell'art. 348 *ter* c.p.c., giacché, come abbiamo visto, a seguito della emanazione della ordinanza di inammissibilità, il ricorso diretto in cassazione non consente alla parte soccombente di far valere le censure proponibili solo nel giudizio di appello e, in caso di c.d. doppia conforme motivazione sulle circostanze di fatto

---

19 Sul punto v. R. Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione*, cit., p. 73 ss.

della causa, nemmeno è proponibile il motivo di ricorso per omesso esame circa un fatto decisivo, di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

E veniamo al giudizio di cassazione. Qui viene in evidenza, anzitutto, il tema del vizio di motivazione e del suo controllo in Cassazione. Dopo aver ascoltato la relazione del Prof. Tucci, nella quale si è rimarcata l'importanza sempre maggiore che oggi in Brasile si riconosce alla motivazione della sentenza, è agevole constatare come invece in Italia si stia andando in una direzione esattamente opposta. Infatti, parallelamente, da un canto si restringe il contenuto dell'obbligo di motivazione<sup>20</sup>, dall'altro si riduce la possibilità di sindacare il vizio di motivazione nel giudizio di cassazione. Prima della riforma del 2012 era possibile far valere il vizio di motivazione nei casi omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Oggi si è invece ritornati in pratica alla formula originaria del 1942, per cui, come già ricordato, è possibile impugnare la sentenza solo dove si ravvisi l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio<sup>21</sup>.

Il giorno dopo l'entrata in vigore di questa riforma molti hanno sostenuto che in fondo non sarebbe cambiato nulla rispetto al sistema previgente, perché il vizio di motivazione avrebbe comunque integrato una violazione di legge, come tale proponibile in Cassazione a norma del n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. o, in alternativa e con riferimento ai casi più gravi di mancanza di motivazione, nel n. 4 della stessa disposizione.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte e hanno affermato, restringendo sensibilmente l'ambito del sindacato rispetto al sistema previgente, che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 deve essere interpretato, "alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante [...] e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per «mancanza della motivazione»". Le Sezioni Unite hanno poi aggiunto che "il controllo previsto dall'art. 360, nuovo n. 5, c.p.c., concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui

20 Sul punto v. per tutti, B. Capponi, *La motivazione "laica, funzionalista, disincantata"*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 121 ss.

21 Per un quadro della evoluzione del sindacato in Cassazione del vizio di motivazione, v. R. Poli, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, cit., p. 271 ss.

esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe comportato un esito diverso della controversia)<sup>22</sup>.

Al riguardo va sottolineato che, peraltro, questo modo d'intendere il sindacato del vizio di motivazione comporta il rischio di una deresponsabilizzazione per i giudici di secondo grado in punto di rispetto dell'obbligo di motivazione. E ciò maggior ragione se si tengono presenti, da un lato, le nuove disposizioni che consentono, proprio con l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello, al giudice di motivare "anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi" (art. 348 *ter*, primo comma, c.p.c.); dall'altro, la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto valida la sentenza anche quando il giudice si sia limitato a richiamare pedissequamente nella sentenza quanto scritto nelle difese da una delle parti<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054. Negli stessi termini v. anche Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881. Per un esame delle pronunce delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/14 e di quelle immediatamente successive, v. B. Capponi, *L'omesso esame del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in *WWW.JUDICIUM.IT*, che rimarca il progressivo svilimento del ruolo della motivazione nel nostro ordinamento ed afferma che la nuova disposizione integra un vero e proprio "vizio del giudizio in sé" e non "della sua giustificazione argomentativa" (sul punto v. però quanto osserva Cass. 4 aprile 2014, n. 7983, secondo la quale "l'omesso esame non può che intendersi come «omessa motivazione» perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione"; e soprattutto Cass. 22 gennaio 2015, n. 1202, per la quale «l'omesso esame» è relativo "pur sempre all'argomentazione giustificativa della decisione, con la conseguenza che esso deve intendersi come omesso riscontro nella motivazione di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto del dibattito processuale, prefigurando un'omessa motivazione parziale"); F. Santangeli, *Il controllo del giudizio di fatto in Cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite*, ivi; L. Passanante, *Le Sezioni Unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 199 ss. Per la giurisprudenza ancora successiva v., negli stessi termini delle Sezioni Unite, tra le altre, Cass. 21 settembre 2015, n. 18449; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 17 giugno 2015, n. 12486; Cass. 15 giugno 2015, n. 12314, la quale ha cassato la sentenza impugnata che, nel determinare il danno in tema di plagio, aveva omesso di valutare che l'opera plagiata (articoli apparsi sui giornali) e quella plagiaria (romanzo) non erano in concorrenza tra loro poiché distribuite su circuiti commerciali affatto diversi e con differenti tipi di pubblico, ed esaurendo la prima, diversamente dalla seconda – peraltro edita dopo più di un anno – la propria distribuzione e vendita in tempi brevissimi; Cass., sez. un., 9 aprile 2015, n. 7070; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., sez. un., 19 gennaio 2015, n. 741; Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 471.

<sup>23</sup> Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1624 ss., con nota di G. Grasso; diversamente orientata Cass. 5 novembre 2015, n. 22652, in *Giur. it.*, 2016, p. 1121 ss., con nota di C. Spaccapelo, secondo la quale "nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. e 36, 1° comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione".

Ad ogni modo, alla luce della interpretazione che hanno dato le Sezioni Unite del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il problema del sindacato in Cassazione del vizio di motivazione oggi si pone, in particolare, per il vizio di insufficiente motivazione, vale a dire per la possibilità, che il soccombente aveva fino al 2012, di sindacare l'uso che il giudice fa delle massime d'esperienza per arrivare ad affermare, ad accertare la verità/falsità di un determinato fatto allegato dalle parti. Ebbene, questo tipo di accertamento non potrà essere più sindacato in sede di legittimità, sotto questo specifico profilo<sup>24</sup>.

Ma non è tutto qui. Sempre al fine di semplificare la definizione dei giudizi d'impugnazione - ora con riguardo al giudizio di cassazione - il legislatore del 2012 ha pensato, mediante l'art. 348 *ter* ultimo comma c.p.c., di estendere ad ogni ipotesi di ricorso "ordinario" per cassazione la esclusione del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., qualora vi sia una doppia motivazione conforme in punto di fatto; esclusione che abbiamo visto poc'anzi caratterizzare il ricorso "straordinario", proponibile direttamente ed immediatamente avverso la sentenza di primo grado ove sia stata pronunciata la ordinanza di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

E allora anche con riferimento al giudizio di cassazione si comprende perché ho parlato di considerevole assottigliamento dei poteri delle parti in tema di accesso ai mezzi d'impugnazione ordinari.

Sul giudizio di cassazione vi sono però almeno un paio di cose da aggiungere a quanto fin qui osservato. La prima è il c.d. principio di autosufficienza, di creazione giurisprudenziale, poi di recente codificato, almeno secondo la giurisprudenza della Corte, nell'art. 366, al punto n. 6,

24 Per l'importanza di questo aspetto, v. R. Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 77 ss.; Id., *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, cit., p. 281 ss. Sulla possibilità di sindacare oggi la logicità del giudizio di fatto nel giudizio di cassazione, alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, occorre peraltro ricordare che le Sezioni Unite n. 8053-8054 del 2014 ora in esame hanno altresì affermato che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., primo comma, subordina l'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta"». Va tuttavia notato che questa parte relativa al sindacato sull'utilizzo delle presunzioni semplici non è invece presente nella motivazione della successiva Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881.

del c.p.c.<sup>25</sup>. In base a questo principio, il ricorrente deve indicare nei suoi motivi di ricorso tutti gli elementi necessari e sufficienti affinché la Corte, attraverso una lettura del solo ricorso, possa valutarne sia l'ammissibilità sia la fondatezza. Il difetto di autosufficienza comporta l'inammissibilità del ricorso (o dei singoli motivi non autosufficienti). Il problema risiede nel fatto che, per tale via, alla Corte si riconosce un potere discrezionale sin troppo ampio nel valutare la sussistenza dell'autosufficienza e quindi l'ammissibilità del ricorso; anche perché la giurisprudenza non è univoca nell'intendere la portata di detto principio, oscillando tra una versione più equilibrata ed una "forte" dello stesso, che impone la trascrizione integrale nel ricorso degli elementi processuali sui quali la censura si fonda. Valga al riguardo qualche esempio. Se censuro la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento ad una deposizione testimoniale, devo trascrivere integralmente nel ricorso tale deposizione, a pena di violazione del principio di autosufficienza (almeno nella sua versione "forte"). Se denuncio una nullità del procedimento negata dal giudice di merito, devo indicare esattamente dove ho sollevato la relativa eccezione, dimostrare di averla coltivata nel corso del procedimento fino alla precisazione delle conclusioni, trascrivere le parti rilevanti degli atti processuali coinvolti e indicare dove si trovano tali atti nei fascicoli che ho depositato nel giudizio di cassazione. Se censuro la sentenza per erronea interpretazione di una clausola contrattuale, devo trascrivere l'intera clausola, se non l'intero contratto, atteso che le clausole si interpretano l'una insieme alle altre. E così via. Nei fatti, migliaia di ricorsi (o di motivi di ricorso) sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.

In questa situazione, considerato che non è possibile sapere con certezza *a priori* cosa la Corte stimerà essenziale ai fini dell'autosufficienza - ed in effetti basterà alla stessa Corte ritenere che qualcosa degli atti del processo non è stata trascritta nel ricorso per dichiararlo inammissibile (ecco esemplificato l'eccessivo potere discrezionale, di cui dicevo) -, i ricorrenti sono portati a ricapitolare nel ricorso l'intero processo. Così facendo, tuttavia, gli stessi ricorrenti rischiano di eccedere nel senso opposto, ed il ricorso può essere dichiarato inammissibile perché non

---

25 Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, la quale precisa che il principio di autosufficienza del ricorso è "da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.". Sul principio di autosufficienza v. A. Giusti, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione civile*, al seminario su *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione civile e penale*, svoltosi a Roma il 14 giugno 2012, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); R. Poli, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1257 ss.

spetta alla Corte individuare, tra gli atti dell'intero processo integralmente riportati nel ricorso, gli aspetti essenziali sui quali il ricorso si fonda<sup>26</sup>.

D'altro canto, ormai da più parti e sempre con maggior frequenza, in chiara contraddizione col principio di autosufficienza, si raccomanda la brevità degli processuali ed in particolare del ricorso per cassazione<sup>27</sup>.

La seconda cosa da aggiungere è il c.d. filtro al giudizio di cassazione: l'art. 360 *bis* introdotto nel 2009. Occorre qui spendere due parole sull'origine di questa disposizione. Nel 2006 il legislatore, sempre al fine di agevolare e semplificare il lavoro della Corte di cassazione, ed in particolare affinché questa potesse tornare a svolgere la già ricordata funzione di nomofilachia, aveva introdotto il c.d. quesito di diritto, *ex art. 366 bis c.p.c.* In buona sostanza si trattava di questo: il ricorrente aveva l'onere di chiudere ciascun motivo di ricorso con un quesito, per i fini ora ricordati, che riassume la *quaestio iuris* sottoposta alla Corte. Ebbene, sono sorte tali e tante questioni sul modo in cui dovesse essere redatto il quesito - anche qui con migliaia di ricorsi (o di motivi di ricorso) dichiarati inammissibili per mancanza o difettosità del quesito - che dopo tre anni il legislatore ha abrogato l'art. 366 *bis* e ha introdotto, in sostituzione, l'art. 360 *bis* ed il c.d. filtro<sup>28</sup>.

Anche con il filtro al giudizio di cassazione il legislatore ha introdotto nel nostro sistema una disposizione del tutto estranea alla nostra tradizione e sostanzialmente incomprensibile. In base al punto n. 1 dell'art. 360 *bis* il ricorso è inammissibile "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa". Le difficoltà interpretative di tale disposizione hanno determinato una sostanziale disapplicazione della norma<sup>29</sup>. Oggi questa ipotesi di filtro viene per lo più interpretata come previsione dell'onere di rigorosa specificazione dei motivi di ricorso, specialmente

---

26 V., ad es., tra le prime ad inaugurare questo orientamento, Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 22 settembre 2009, n. 20393.

27 In proposito v. B. Capponi, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 1074 ss.; G. Finocchiaro, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 853 ss.

28 Al riguardo rinvio a R. Poli, *Sul c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 363 ss.

29 V. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051.

per le ipotesi in cui il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte<sup>30</sup>.

Secondo il punto n. 2 dell'art. 360 *bis*, invece, il ricorso è inammissibile “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”. Anche questo testo è di difficile interpretazione. La Corte lo applica in particolare nei casi di censura di nullità della sentenza o del procedimento (n. 4 dell'art. 360 c.p.c.) e di censura per omesso esame circa un fatto decisivo (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.). E si tratta di un'applicazione a mio modo di vedere non condivisibile, perché, da un lato, confonde la valutazione di ammissibilità con la valutazione del merito della censura; dall'altro, confonde i compiti della Corte con quelli del giudice di rinvio. Infatti, con riferimento alla censura per nullità della sentenza o del procedimento, la Corte, premesso che il n. 4 dell'art. 360 c.p.c. non è uno strumento per tutelare l'astratta regolarità del processo, ritiene che il ricorrente nel motivo di ricorso deve allegare l'effettivo pregiudizio che al suo diritto di difesa è derivato dalla violazione della legge processuale denunciata. In difetto, il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse a impugnare, o per difetto di specificità, a seconda delle letture di tale difetto offerte dalla giurisprudenza<sup>31</sup>.

Fin qui possiamo essere tutti d'accordo, perché, tenuto conto del numero limitato di risorse, in caso di mancanza di lesione al diritto di difesa, è ragionevole escludere la tutela nel caso di mera, irrilevante irregolarità del processo.

Tuttavia la Corte, facendo leva sul filtro in parola, richiede molto di più. Vediamo tre esempi: *a)* se la decisione è stata deliberata prima della scadenza dei termini per il deposito delle difese scritte finali, comparse conclusionali e memorie di replica, non vi è dubbio che si è in presenza

---

30 V., ad es., tra le più recenti, Cass. 18 novembre 2015, n. 23586. Peraltro, va segnalato che la Suprema Corte sul punto non è ancora univoca, ed infatti oscilla fra il ritenere che lo scrutinio ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c. imponga “una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza e non d'inammissibilità, atteso che, anche in mancanza di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, vi è la possibilità di accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo mutata (Cass. 18 marzo 2016, n. 5442); e l'affermare che tale scrutinio determini “un rigetto in rito e non nel merito”, giacché l'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., “nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso (Cass. 18 novembre 2015, n. 23586).

31 Per un ampio discorso al riguardo, v. R. Poli, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, p. 209 ss.



di un vizio del contraddittorio che impone l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. E così ragionava anche la Corte fino a qualche tempo addietro. Oggi invece la Corte di cassazione richiede che nel motivo di ricorso il ricorrente indichi - a pena d'inammissibilità, si badi, e non d'infondatezza del ricorso - cosa avrebbe scritto nelle difese finali e dimostri che le sue deduzioni e argomentazioni - in sintesi, le sue difese - ove svolte negli scritti difensivi finali, avrebbero portato, con giudizio di certezza, si badi, e non di mera probabilità, ad una decisione diversa. Pertanto, la valutazione, nel merito, della fondatezza di quello che sarebbe stato il contenuto delle difese finali non è compiuta dal giudice di rinvio, come dovrebbe essere, ma dalla Corte stessa<sup>32</sup>.

b) In caso di omessa pronuncia su di una eccezione si realizza la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che ha sempre comportato l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Oggi invece la Corte richiede, per l'ammissibilità del motivo, che il ricorrente dimostri che quella eccezione, se esaminata, avrebbe condotto con giudizio di certezza, e non di mera probabilità, ad una decisione diversa<sup>33</sup>.

c) In caso di omessa pronuncia circa un fatto decisivo, a norma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., la Corte oggi richiede, per l'ammissibilità del motivo, che il ricorrente dimostri che, se il giudice del merito avesse tenuto in considerazione quel fatto, la sua decisione sarebbe stata, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, diversa. In ciò consistendo l'elemento, sempre secondo la Corte, della "decisività" di cui al richiamato n. 5<sup>34</sup>.

Due osservazioni per concludere e per una abbozzare una sintetica valutazione d'insieme delle descritte recenti riforme dei mezzi d'impugnazione ordinari, quali sono in Italia l'appello e il ricorso per cassazione.

Per quanto riguarda il giudizio di appello, ho già scritto in diverse occasioni che, nell'attuale situazione - ovvero considerate le scarse risorse disponibili - l'evoluzione del giudizio di appello da mezzo di gravame a mezzo d'impugnazione in senso stretto deve essere senz'altro apprezzata positivamente. Si tratta, in breve, di un giudizio in effetti: a) più concentrato, perché le questioni esaminabili dal giudice sono rigidamente delimitate

32 Per riferimenti, v. R. Poli, *Invaldità ed equipollenza*, cit., p. 212 ss.

33 Ad es., Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; v. anche Cass. 1° febbraio 2010, n. 2313, la quale ha ritenuto irrilevante l'omessa pronuncia su un motivo di appello, avendo stimato tale motivo infondato.

34 *Ex multis*, Cass. 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. 7 marzo 2011, n. 5377, in *Guida al dir.*, 2011, n. 23, p. 71.

dai motivi proposti dalle parti, potendosi ritenere davvero eccezionali le questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio; di conseguenza, *b*) più ordinato, poiché il suo oggetto è definito con assai maggiore precisione; e, infine, *c*) più rigoroso, vale a dire con maggiori responsabilità per le parti (e specialmente per i loro difensori) che decidono di appellare la sentenza.

Ed in effetti questo modello risponde con maggior coerenza - rispetto all'appello strutturato come mezzo di gravame - alle direttrici che si dipanano dai principi dispositivo, del contraddittorio, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché, in generale, dal principio del giusto processo. Proprio pensando a quest'ultimo, non si può non apprezzare un modello d'impugnazione in cui è solo la parte soccombente che può (e deve, a pena d'inammissibilità dell'appello) selezionare gli errori che ritiene commessi nella sentenza impugnata e, per tale via, determinare le specifiche questioni che saranno oggetto del giudizio di appello e sulle quali solo, pertanto, si svolgerà l'attività giurisdizionale. Solo in questo modo può realizzarsi, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio di appello, e da questo al giudizio di cassazione, la formazione progressiva della cosa giudicata che, appunto, per le indicate caratteristiche di ordine, chiarezza e responsabilità - in una parola, di efficienza - si presenta pienamente in linea col canone del giusto processo. Naturalmente, occorre sempre interpretare le norme del codice bandendo ogni tentazione di formalismo, altrimenti non si evita il rischio di trasformare il processo da mezzo di attuazione a mezzo di estinzione del diritto (si pensi, ad esempio, ai rischi di formalismo nell'interpretazione del nuovo art. 342 c.p.c., cui ho accennato). Non possono invece essere apprezzate positivamente, per le ragioni che ho indicato, le nuove disposizioni di cui agli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c.

La seconda osservazione riguarda il giudizio di cassazione, per il quale, invece, valgono considerazioni del tutto diverse. In effetti, sia l'eccessivo tecnicismo formale che caratterizza la redazione del ricorso a pena d'inammissibilità, con gli ulteriori rigorosi oneri imposti dal c.d. filtro, sia le limitazioni e, in caso di doppia conforme, l'esclusione del sindacato sul vizio di motivazione rappresentano aspetti di complicazione e chiusura del giudizio di cassazione difficilmente giustificabili, e con ogni probabilità non in linea con i principi, anche sovranazionali, di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo<sup>35</sup>.

---

35 Sul punto, da ultimo, v. Cass. 21 gennaio 2016, n. 1081, cit.